

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

(D.Lgs. 507/92)

Da chi è dovuta

La Tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

La denuncia

La denuncia, redatta su apposito [modello](#) ([scaricare Modello Denuncia locali ai fini della tassa rifiuti interni](#)) predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, deve essere presentata **entro il 20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme sopra descritte, ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie o destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione della riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, a seguito di [regolare denuncia](#) ([scaricare Modello Denuncia cessazione ai fini della tassa rifiuti](#)), dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Qualora l'utente non presenti nel corso dell'anno la denuncia di cessazione, il tributo sarà dovuto per l'intero anno mentre per gli anni successivi, al momento della presentazione della denuncia di cessazione, l'utente potrà dimostrare di aver interrotto l'occupazione o la detenzione dei locali e aree durante l'anno o gli anni precedenti, non dovendo in tal caso corrispondere il tributo per le annualità successive a quelle in cui si è verificata la cessazione.